COMUNE DI ANCONA

DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE

PRESSO L'AVVOCATURA COMUNALE DI ANCONA

ART. 1

Lo svolgimento del tirocinio forense propedeutico all'esame di abilitazione professionale è consentito presso l'Avvocatura Comunale di Ancona (di seguito "Avvocatura") ai cittadini italiani o di uno stato membro dell'Unione Europea, che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza o titolo di studio equipollente validi per l'iscrizione al registro dei tirocinanti presso l'Ordine degli Avvocati.

Il numero massimo dei tirocinanti ammessi a svolgere contemporaneamente il tirocinio forense presso l'avvocatura non può superare le 3 (tre) unità.

ART. 2

La selezione dei tirocinanti avviene mediante avviso pubblico, effettuato su iniziativa del Dirigente della competente Direzione, sulla base delle disponibilità di posti e delle risorse finanziarie.

ART. 3

La durata del tirocinio presso l'Avvocatura non può essere superiore ai dodici mesi.

Lo svolgimento del tirocinio forense presso l'Avvocatura non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro – neppure occasionale – con il Comune di Ancona.

ART. 4

Per lo svolgimento del tirocinio presso l'Avvocatura il richiedente deve possedere, al momento della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano o di uno stato membro dell'Unione Europea;

- essere in possesso della laurea specialistica/magistrale (LS/LM) in giurisprudenza ovvero del Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito con il vecchio ordinamento universitario; i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero devono indicare gli estremi del provvedimento con il quale il titolo di studio posseduto è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo di studio italiano richiesto dal presente avviso di selezione;

- essere in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco dei tirocinanti avvocati tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona.

E' inoltre necessario che, al momento dell'inizio del tirocinio presso l'Avvocatura, il tirocinante non abbia già svolto altrove un periodo di tirocinio professionale forense superiore a sei mesi.

ART. 5

Una commissione composta dal Dirigente e dai due legali in forza alla Direzione Avvocatura procede, sulla base dell'esame dei titoli e dei colloqui, a formare la graduatoria di merito dei candidati secondo i criteri stabiliti nell'avviso pubblico, che dovranno valorizzare i voti conseguiti nei principali esami universitari, il voto di laurea, il minor periodo di tempo impiegato per il conseguimento della laurea, ulteriori esperienze o conoscenze lavorative o di volontariato, con particolare riguardo a quelle che abbiano attinenza con la professione forense.

ART. 6

Il tirocinante è affidato ad un singolo avvocato dell'Amministrazione che ne cura la formazione nell'ambito giuridico di propria competenza e verifica lo svolgimento del tirocinio forense secondo i criteri di cui all'art. 41, comma 1, della L. 247/2012 e nel rispetto del presente disciplinare.

Il tirocinante affianca l'avvocato nello studio e nella trattazione delle cause e dei pareri e partecipa alle udienze secondo le istruzioni ricevute e sotto il controllo dell'avvocato stesso.

Il tirocinante non ha accesso alle pratiche dell'avvocatura né al programma informatico di gestione delle stesse (Easy Lex). E' fatta salva tuttavia la possibilità, per l'avvocato, di autorizzare espressamente il tirocinante alla consultazione di singole pratiche cartacee nella misura e per il tempo necessari allo svolgimento del tirocinio.

L'uso dei telefoni, delle apparecchiature elettroniche, della strumentazione informatica, dei software e delle banche dati in dotazione dell'avvocatura è consentito al tirocinante, nel rispetto delle relative norme vigenti, solo per scopi strettamente attinenti all'attività demandatagli dall' avvocato e mai per scopi personali.

ART. 7

Il tirocinante è soggetto al divieto di divulgazione dei segreti d'ufficio e deve tenere una condotta ispirata ai doveri di dignità, probità, riservatezza e decoro e comunque conforme alla disciplina del Codice Deontologico Forense.

ART. 8

Al tirocinante potrà essere erogato un rimborso forfettario omnicomprensivo per l'attività svolta ex art. 41 comma 11 legge 247/2012 di 400,00 euro lordi mensili per un periodo non superiore ai dodici mesi, a condizione che vi sia sufficiente disponibilità di bilancio.

La liquidazione del rimborso forfettario di cui al comma precedente avverrà trimestralmente, con determinazione del Dirigente della Direzione Avvocatura, previa verifica del rispetto dei presupposti indicati nel presente atto.

L'erogazione del rimborso è comunque subordinata all'attestazione rilasciata dall'avvocato assegnatario dell'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio per l'intero periodo di riferimento.

I periodi di sospensione del tirocinio, o comunque di assenza, o mancata frequenza dell’avvocatura comportano la proporzionale riduzione del rimborso forfettario.

ART. 9

Il tirocinio forense presso l’Avvocatura potrà essere interrotto in qualsiasi momento e senza alcun onere a carico della Direzione Avvocatura e del Comune di Ancona, con provvedimento motivato e unilaterale del Dirigente della Direzione Avvocatura, nei casi seguenti:

- venir meno del rapporto fiduciario tra l’avvocato affidatario ed il tirocinante,

- mancato rispetto degli obblighi assunti dal tirocinante, ovvero per la sua verificata inidoneità,

- sopravvenute esigenze organizzative dell’Avvocatura.